

Pubblicato il 07/04/2021

N. 01832/2021 REG.PROV.CAU.

N. 03224/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 3224 del 2021, proposto dall'avv. -OMISSIS-, in qualità di genitore esercente la patria potestà sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Umbria, non costituita in giudizio;  
per la riforma del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l'annullamento delle ordinanze regionali numeri 23, 25 e 27/2021 nella parte in cui impediscono l'ordinaria attività scolastica delle scuole superiori umbre;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che l'appellante lamenta la mancanza di una aggiornata valutazione scientifica del C.T.S. regionale sui dati di diffusione del contagio in Umbria;

Ritenuto che la normativa nazionale recentemente entrata in vigore ha consentito la ripresa dell'attività scolastica in presenza, anche nelle zone rosse, fino alle prime classi di scuola media inferiore, e salva la possibilità di misure locali più restrittive ove adeguatamente motivate da situazioni di focolai più gravi;

Considerato che dalla stessa normativa nazionale emerge la prospettiva di una riconsiderazione di talune misure restrittive, in dipendenza da un accertato miglioramento della situazione, con speciale e prioritaria considerazione anche delle attività scolastiche;

Rilevato che la impugnata ordinanza regionale ha ritenuto di adeguarsi puramente e semplicemente alla disposizione nazionale, e che non ha effettivamente richiesto una valutazione scientifica aggiornata del C.T.S. regionale, non ritenendo - per una scelta nel merito qui insindacabile, di cui la Regione stessa porta la responsabilità a tutti gli effetti - di dover introdurre una disciplina locale differente per il settore scolastico;

Considerato che i dati della diminuzione del contagio in Umbria, citati dall'appellante, avrebbero semmai dovuto essere valutati dal C.T.S., cui la Amministrazione dovrà rivolgersi in tempi rapidi, mentre non sono interpretabili da questo Giudice ed in questa sede "in sostituzione" di compiti scientifici che spettano all'organo scientifico in via esclusiva;

Rilevato quindi che, per un compiuto bilanciamento tra diritti egualmente presidiati da tutela costituzionale - la salute pubblica e l'istruzione - occorre che la Regione acquisisca e depositi agli atti, entro cinque giorni, rammentando ogni conseguenza derivante dalla inottemperanza all'ordine del Giudice, una valutazione aggiornata a non prima del 1 aprile 2021, del C.T.S. regionale sull'impatto stimato della attività

scolastica, tuttora svolta in DAD, ai fini del contagio in Umbria; sulla base di tali dati, ben prima del 27 aprile 2021 (data che rischierebbe di rendere inutile la tutela, stante la cessazione a tal momento prossima della efficacia temporale degli atti impugnati) l'appellante potrà nuovamente sottoporre al giudice competente le proprie osservazioni e richieste alla luce del documento oggi mancante e non surrogabile da questo Giudice;

P.Q.M.

respinge l'istanza e ordina l'acquisizione agli atti del giudizio innanzi al T.A.R. Umbria del documento C.T.S. nei tempi e modi sopra stabiliti.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.

Così deciso in Roma il giorno 7 aprile 2021.

**Il Presidente**  
**Franco Frattini**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.